



COMUNE DI AVELLINO
-SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE – COMMERCIO
- AMMINISTRATIVO SANITARIO –

N. 443 R.O.

del 29/12/2016

IL SINDACO

PREMESSO che è necessario disciplinare gli orari e le intensità di diffusione sonora in città in modo tale da conciliare le varie esigenze in campo senza arrecare disturbo alla quiete, alle attività ed al riposo delle persone;

PRECISATO che il Comune di Avellino ha provveduto alla classificazione acustica del territorio comunale in unità territoriali omogenee, corrispondenti alle classi individuate dal D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, nonché dalle linee guida della Regione Campania attraverso la redazione del “Piano di Zonizzazione acustica” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 15.6.2007;

RITENUTO, pertanto, che il riferimento legislativo del rispetto dei livelli sonori massimi debba essere costituito dall’art. 3 dal D.P.C.M. 14.11.1997, tabella C, nonché i valori limite differenziale di immissione, di cui all’art. 2, comma 3, lettera B della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e all’art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997.

VISTA la L.R. n. 1/2000;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.P.C.M. del 14 novembre 1997 “Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore”;

VISTO il parere favorevole del Comandante della Polizia Municipale ;

RITENUTO che gli avventori dei pubblici esercizi permangono in città all’interno dei locali fino a tarda notte consentendo loro una maggiore aggregazione sociale ed evitando l’utilizzo dei veicoli;

STANTE l’urgenza del provvedimento da assumere;

ORDINA

Che la presente integra i provvedimenti della precedente ordinanza del 02/05/2012 prorogando l'orario di emissioni sonore esclusivamente per il 31/012/2016 fino alle ore 04.00

Qualsiasi emissione sonora derivante da musica dal vivo o da musica comunque diffusa non dovrà arrecare disturbo alla quiete pubblica, alle attività e al riposo dei cittadini, rispettando i limiti assoluti di immissione previsti dall'art. 3 del D.P.C.M. 14.11.1997, tabella C, nonché i valori limite differenziale di immissione, di cui all'art. 2, comma 3, lettera B della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997.

DEMANDA

al Servizio Annona del Settore Attività Produttive, al Comando di Polizia Municipale, alla Prefettura di Avellino, alla Questura di Avellino, al Comando Carabinieri di Avellino, al Comando Guardia di Finanza di Avellino e all'ASL di Avellino i consequenziali adempimenti in merito.

il Sindaco
Avv. Paolo FOTI

